

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 23 luglio 2018	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: <i>“Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A. – Integrazione Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017”.</i>
---------------------------------------	---

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO, alle ore 16,10 ,
l’Organo di Revisione Economico Finanziaria - Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018, è in seduta, alla presenza del Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari, Rag. Briotto Daniele, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto : *“Riscossione: delega delle funzioni e delle attività
all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A. – Integrazione Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017”;*

Premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3
del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l’Organo di Revisione esprima un parere sulle
proposte di Regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi
locali;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto : *“Riscossione: delega delle
funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A. – Integrazione
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017”*, con la quale si prevede quanto segue:

- di integrare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017, prevedendo l’affidamento anche alla società “Riscossione Sicilia SpA” delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate di questo Comune sia tributarie, ad eccezione della Tariffa corrispettiva sui rifiuti e della ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, che patrimoniali ed assimilate, limitatamente alle partite di credito ricadenti sul territorio siciliano;
- di dare atto che, in forza dell’art. 1, comma 16, del D.L. n. 193/2016, ogni riferimento contenuto in norme vigenti (anche di natura regolamentare) ed in atti amministrativi agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli ex agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del D.L. 30/09/2005 n. 203 convertito dalla Legge 02/12/2005 n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili e secondo la rispettiva competenza territoriale, a “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ovvero a “Riscossione Sicilia S.p.A.”;
- di dare atto che, per quanto non previsto dalla presente deliberazione si fa espresso rinvio alla citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017.

Considerato che:

- l’art. 1 del D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito dalla Legge 01/12/2016 n. 225, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita:

“1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte,

2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle Entrate – Riscossione», ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali,.....”.

- l'art. 2 del medesimo D.L. 22/10/2016 n. 193, al comma 2, testualmente recita:

“2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie”.

Dato atto che, in attuazione della disposizione succitata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, appositamente istituito a far data dal 01/07/2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tali attività, è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

Visto che, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017, questo Comune ha delegato le funzioni ed affidato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate di questo Comune sia tributarie, ad eccezione della Tariffa corrispettiva sui rifiuti e della ICP e diritti sulle pubbliche affissioni, che patrimoniali ed assimilate, con decorrenza dal 1° luglio 2017, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

Dato atto che, tra le società sciolte del Gruppo Equitalia:

- Riscossione Sicilia S.p.A. non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa (oggi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni);
- Riscossione Sicilia S.p.A. costituisce espressione dell'autonomia speciale riconosciuta a detta Regione in materia di entrate pubbliche ai sensi del combinato disposto dell'art. 116 della Costituzione, dello Statuto speciale della Regione approvato con R.D.Lgs. 15/05/1946, n. 455, del D.P.R. 26/07/1965 n. 1074, della L.R. Sicilia 05/09/1990 n. 35 e dell'art.20 della L.R. Sicilia 12/05/2010 n. 11;
- i commi 1 e 2 del D.L.n.193/2016 non possono che essere interpretati in stretta combinazione tra loro, ovvero nel senso che la nuova Agenzia delle Entrate - Riscossione è succeduta nell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale di competenza delle sole società del gruppo Equitalia di proprietà dello Stato con estensione, quindi, delle stesse a tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia;
- Riscossione Sicilia S.p.A. è stata costituita per svolgere funzioni di riscossione nazionale, evitando inutili e dispendiose sovrapposizioni e duplicazioni di soggetti gestori;

Considerato che anche “Riscossione Sicilia S.p.A.”, così come il nuovo Ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione”:

- ha carattere interamente pubblico ed ha, oltre ai poteri già propri delle società del Gruppo Equitalia (come ad esempio la riscossione mediante ruolo), anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso di carattere “investigative”, tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate e sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente (come ad esempio la banca dati dell'INPS o l'anagrafe dei rapporti bancari e finanziari);
- deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla Legge 27/07/2000 n. 212, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Rilevato che anche la società “Riscossione Sicilia SpA” abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività di riscossione delle partite di credito ricadenti sul territorio siciliano;

Rilevato inoltre la necessità di integrare la succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017, prevedendo l'affidamento alla società “Riscossione Sicilia S.p.A.” delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 delle entrate tributarie e patrimoniali di questo Comune limitatamente alle partite di credito ricadenti sul territorio siciliano;

Considerato che:

- attualmente, secondo le differenti discipline normative e regolamentari, la riscossione spontanea e coattiva delle entrate del Comune di Galliera Veneta avviene con le seguenti modalità:

	Riscossione spontanea	Riscossione coattiva
IMU	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione
TASI	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione
Tariffa corrispettiva sui rifiuti	Soggetto gestore	Soggetto gestore
TOSAP	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione
ICP e diritti affissioni	Soggetto gestore	Soggetto gestore
ICI	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione
Sanzioni codice strada	Soggetto gestore	Agenzia delle Entrate – Riscossione
Sanzioni amministrative	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione
Oneri urbanistici	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione
Tariffe servizi a domanda individuale	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione
Altre entrate patrimoniali ed assimilate	Diretta	Agenzia delle Entrate – Riscossione

- questo Comune non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente e quindi, che pertanto deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate;
- per questo Comune, la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

Osservato pertanto che:

- l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;
- gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 agli Agenti della riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;
- la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del D.P.R. 602/1973, del D.Lgs. 46/1999 e del D.Lgs. 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo

ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ad oggetto : *“Riscossione: delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A. – Integrazione Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.07.2017”*.

La seduta si è conclusa alle ore 16,20 .

Letto, approvato e sottoscritto.

Galliera Veneta, lì 23 luglio 2018

Il Revisore Unico

f.to Rag. Benedetti Vallenari Lucio